

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 51 DEL 16 DICEMBRE 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Addio ai furbetti della Naspi: il DDL lavoro introduce il meccanismo delle "dimissioni di fatto"</i>	<i>3</i>
<i>Naspi: cambia il calcolo per i lavoratori senza retribuzione nel quadriennio</i>	<i>5</i>
<i>Bonus Natale: confermata la spettanza al solo convivente di fatto</i>	<i>5</i>
<i>Gestione separata: una causale per il versamento rateale</i>	<i>6</i>
APPROFONDIMENTI	7
<i>Patente a crediti: la sanzione si calcola sul costo dei lavori.....</i>	<i>7</i>
NOTIZIE IN MATERIA PENSIONISTICA	10
<i>Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura.</i>	<i>10</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Addio ai furbetti della Naspi: il DDL lavoro introduce il meccanismo delle "dimissioni di fatto"

Il disegno di legge (DDL) lavoro punta a mettere fine a una pratica diffusa, quella dei lavoratori che si assentano ingiustificatamente per ottenere il licenziamento e accedere così alla Naspi (indennità di disoccupazione). Con l'articolo 19 del DDL, viene introdotto un nuovo meccanismo: **dopo 16 giorni di assenza ingiustificata**, il rapporto di lavoro sarà considerato risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di dimissioni telematiche.

Il nuovo sistema delle dimissioni di fatto

Secondo il DDL, **al diciassettesimo giorno di assenza ingiustificata**, il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente risolto per volontà del lavoratore, a meno che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non preveda un termine diverso. In questi casi:

- **Il datore di lavoro** sarà tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria di cessazione (CO) e a notificare l'evento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che potrà verificare la veridicità della situazione.
- **Il lavoratore**, considerato dimissionario, non avrà diritto alla Naspi, dato che l'indennità di disoccupazione spetta solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro non dovrà versare il **ticket di licenziamento** all'Inps, un contributo obbligatorio che finanzia la Naspi e che è richiesto solo nei casi di licenziamento.

Perché questa novità?

La misura mira a risolvere due problematiche interconnesse:

1. **L'abuso del sistema per ottenere la Naspi:** In molti casi, i lavoratori preferiscono non presentarsi al lavoro, costringendo l'azienda a procedere con il licenziamento disciplinare, che garantisce loro il diritto all'indennità di disoccupazione. Questo escamotage ha causato costi aggiuntivi per le imprese e per il sistema previdenziale.

2. **La questione del ticket licenziamento:** I datori di lavoro, di fronte ai licenziamenti indotti, hanno spesso avviato contenziosi per evitare il pagamento del ticket di licenziamento, sostenendo che questi casi configurassero una simulazione di dimissioni.

Le nuove regole: vantaggi per aziende e sistema previdenziale

La nuova disciplina offre vantaggi significativi:

- **Per i datori di lavoro**, elimina la necessità di avviare un licenziamento disciplinare, semplificando la gestione amministrativa. Inoltre, evita loro l'obbligo di pagare il ticket di licenziamento.
- **Per il sistema previdenziale**, previene l'accesso improprio alla Naspi, garantendo che questa sia erogata solo a chi ne ha diritto.

Casi esclusi e possibili criticità

La norma prevede alcune eccezioni. Se il lavoratore può dimostrare che l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a fatti imputabili al datore di lavoro, la risoluzione automatica non si applicherà. Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti ministeriali per definire:

- **L'applicazione delle tempistiche previste dai CCNL:** Alcuni contratti, come quello del commercio, consentono già il licenziamento dopo soli 3 giorni di assenza ingiustificata. Si dovrà stabilire se questi termini saranno applicabili anche al nuovo istituto delle dimissioni di fatto o se sarà necessario adeguarli.

Considerazioni: un equilibrio tra semplificazione e giustizia

La misura rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle assenze ingiustificate, offrendo un equilibrio tra semplificazione amministrativa per le aziende e il rispetto delle regole di accesso alla Naspi. Tuttavia, il successo della norma dipenderà dalla sua applicazione pratica e dalla chiarezza delle indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.

Con questa innovazione, il DDL lavoro ambisce a chiudere definitivamente una falla normativa, garantendo trasparenza e maggiore equità nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Naspi: cambia il calcolo per i lavoratori senza retribuzione nel quadriennio

L'INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, ha fornito indicazioni per il calcolo della prestazione di NASpi nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile esposta nei flussi Uniemens.

L'ipotesi presa in considerazione dall'istituto è quella dei lavoratori che, per tutto il quadriennio, sono stati posti in cassa integrazione a zero ore.

In tali casi, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell'imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall'azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell'INPS.

Bonus Natale: confermata la spettanza al solo convivente di fatto

La Legge 189/2024 (di conversione del DL 155/2024), recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, ritorna sul Bonus Natale, conferma che il beneficio economico può essere riconosciuto anche al convivente, ma questo deve essere "di fatto", ossia quello registrato all'anagrafe comunale ai sensi della Legge 76/2016, come già anticipato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 2024.

Ne deriva che restano escluse le persone che pur essendo conviventi, non hanno registrato tale condizione presso l'Ufficio dell'anagrafe comunale.

Entrando nel dettaglio, l'art.7-ter della L. 189/2024 traspone, senza apportare alcuna modifica, l'art.2 del DL 167/2024 che la Legge di conversione del DL 155/2024 abroga anche se ne fa salvi gli effetti giuridici già verificatisi.

In particolare, il c.1 del citato articolo (così come appunto già prevedeva il DL 167/2024) modifica la disciplina del c.d. Bonus Natale in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotto dall'art.2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024).

È stata infatti soppressa la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e viene introdotta la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità.

La disposizione legislativa ha inoltre inserito il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore.

Resta confermato che il beneficio economico è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente.

L'importo dell'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

Gestione separata: una causale per il versamento rateale

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.62/E del 9 dicembre 2024, ha istituito la causale contributo RUGS denominata "Rateazione Gestione separata" da utilizzare per il pagamento, tramite F24, dei contributi alla Gestione separata e delle relative sanzioni civili a seguito dell'accoglimento della domanda di rateazione.

L'intervento dell'Agenzia delle entrate fa seguito alla convenzione stipulata con l'INPS con la quale è stato regolamentato il servizio di riscossione, tramite mod.F24, dei contributi di spettanza dell'Istituto previdenziale.

L'INPS quindi ha chiesto all'Agenzia delle entrate, con la nota n.98950/2024, di istituire la causale contributo.

La risoluzione ricorda che in sede di compilazione del mod. F24, la causale contributo in argomento è esposta nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

APPROFONDIMENTI

Patente a crediti: la sanzione si calcola sul costo dei lavori

L'INL, con la Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti (Art. 27 Dlgs 81/2008) evidenziando, in particolare, che sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del TU sicurezza, tra i quali: l'ASL, l'INL e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Nota si sofferma sui casi che consentono di operare nei cantieri anche se non si è in possesso della patente oppure la stessa è dotata di meno di 15 crediti.

Il primo caso è previsto dall'art. 27, c. 2, ultimo periodo del Dlgs 81/2008 secondo cui nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

La seconda eccezione è regolamentata dal comma 10 dello stesso articolo in base al quale anche se la patente ha un punteggio inferiore a quindici crediti è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

A tal proposito l'INL richiama le indicazioni già fornite con la circolare 4/2024 che aveva precisato che occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante. L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L'INL sottolinea che la già menzionata eccezione non trova applicazione che per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Invece, in merito alla sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida (applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti) l'INL evidenzia che la predetta percentuale va determinata prendendo a riferimento il singolo contratto sottoscritto contenente il capitolato dei lavori affidati e il costo degli stessi, al netto dell'IVA.

Nel caso in cui non sia stato formalizzato e indicato nel contratto il valore dei lavori, la sanzione viene determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Viene inoltre precisato che gli organi di vigilanza dovranno dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

A tal proposito la Nota informa che il sistema informativo Vico è stato aggiornato inserendo due nuovi illeciti come di seguito indicato:

- 8108/27/1 da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;
- 8108/27/2 da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Sia nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di patente sia nel caso in cui questa sia dotata di crediti inferiori a 15, il personale ispettivo provvede ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

Infine, l'Nota prende in esame il regime sanzionatorio applicabile al committente e al responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente o dell'attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (anche nei casi di subappalto).

Più precisamente, il committente o il responsabile dei lavori sarà punito (per i lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida sia nel caso in cui la mancata verifica riguarda soggetti privi della patente (o attestazione SOA), sia se la mancata verifica riguarda soggetti in possesso di patente, ma con crediti inferiori a 15. La sanzione trova applicazione

indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Però tale sanzione non trova applicazione se, dopo l'affidamento dei lavori, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.

NOTIZIE IN MATERIA PENSIONISTICA

Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura.

Messaggio n. 4156 del 09-12-2024

1. Premessa

Facendo seguito al messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024, con il presente messaggio si comunica che, nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio, 2024, n. 101, e alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

2. Soggetti interessati

La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione tariffata che ha scadenza al 16 dicembre 2024 fino al 17 marzo 2025 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1[1], flussi Uniemens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.

3. Istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della già menzionata facoltà e riceveranno un'apposita comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

L'omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[1] Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n. 61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)

